

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di settembre 2018

Santa Lucia di Piave, li 10 settembre 2018

Oggetto: : Fattura elettronica, i riflessi nel recupero giudiziale dei crediti

Considerata l'imminenza dell'obbligo di e-fattura anche tra soggetti privati, ci chiediamo quali effetti si potranno avere in ambito giudiziario, sia nella fase di emissione del decreto ingiuntivo, sia nell'eventuale opposizione del debitore.

Nell'ipotesi tutt'altro che remota in cui un imprenditore commerciale abbia effettuato una fornitura di beni e servizi **senza ricevere il relativo pagamento**, può, dietro presentazione di prove che dimostrano il fondamento della propria pretesa creditoria, percorrere le vie legali ed effettuare un ricorso per ottenere un **decreto ingiuntivo** dal tribunale o, a seconda della competenza, dal giudice di pace; le **fatture** rientrano tra le **prove** che la legge ritiene valide e sufficienti per l'ottenimento di una intimazione di pagamento.

In genere, per emettere il decreto ingiuntivo, il giudice richiede, oltre alle fatture, anche l'**estratto notarile autentico delle scritture contabili** in cui sono registrate, per attestare che i documenti prodotti sono conformi all'originale e la loro regolare tenuta. È lecito chiedersi se nel caso della **fatturazione elettronica**, con la conseguente conservazione e registrazione su supporti informatici, sia ancora necessario rivolgersi al notaio per avere l'autentica. La fattura elettronica e i relativi registri sono considerati dall'Agenzia delle Entrate dei "**documenti informatici**" le cui caratteristiche fondamentali sono l'**autenticità** e l'**immodificabilità** derivanti e assicurate dall'apposizione della marca temporale e della firma digitale qualificata. A livello informatico, non ha più alcun senso effettuare una distinzione tra copia e originale del documento e il procedimento di **riversamento diretto** (da un supporto a un altro senza alterare la rappresentazione digitale) consente di produrre in giudizio un duplicato dell'intero documento conservato, indistinguibile dal suo originale. Possiamo quindi ritenere con beneficio d'inventario che i documenti informatici (fatture e registri) correttamente conservati ai fini fiscali e contabili possano essere validamente prodotti in un procedimento giudiziale e che **non sarà più indispensabile l'autentica del notaio**.

Tuttavia, nel caso in cui il debitore presenti opposizione alla richiesta di pagamento, la fattura da sola non basta più a sostenere il contraddittorio: infatti, il creditore deve far valere il proprio diritto e **dimostrare la sussistenza del credito** presentando idonea documentazione, quale la presenza di un ordine o di un rapporto contrattuale che giustifichi la fornitura, nonché la dimostrazione dell'avvenuta esecuzione. In assenza di ulteriori prove circa l'esistenza del credito, l'imprenditore perderà il giudizio di opposizione e il decreto ingiuntivo verrà revocato.

L'insufficienza del valore probatorio della fattura è una forma di tutela del debitore: essendo un documento a emissione unilaterale, chiunque si potrebbe alzare una mattina, redigere una fattura, inviarla e pretendere il pagamento senza dover fornire alcuna giustificazione. Sicuramente, nel caso di opposizione del debitore al decreto ingiuntivo nulla cambia se la fattura, anziché cartacea, sia redatta in formato elettronico: infatti, a prescindere dalla forma in cui viene emessa, la fattura rimane sempre tale, ne rimane immutata la sostanza e l'insufficiente efficacia probatoria, con la conseguenza che il creditore dovrà ugualmente dimostrare la fondatezza della pretesa.

La fatturazione elettronica e le relative modalità di registrazione e conservazione potranno quindi accelerare e snellire la richiesta del decreto ingiuntivo, ma nulla potranno in presenza di opposizione del debitore.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti.